



*Associazione Nazionale Carabinieri*

*Presidenza Nazionale*

*Se. Co. V.*

**REGOLAMENTO PROVVISORIO  
UNITA' CINOFILE DA SOCCORSO  
UCRS - UCRC - UCRM**



Edizione 2023

# REGOLAMENTO SPERIMENTALE UNITA' CINOFILI DA SOCCORSO

UCRS - UCRC - UCRM

## PREMESSE

REQUISITI RICHIESTI PER ESSERE

OPERATORICINOFILI E VOLONTARI OPERATORI DI RICERCA

UCRS UCRC UCRMOLCOLARI

1. L'Associazione Nazionale Carabinieri è un sodalizio costituito tra personale che ha prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri, dai relativi familiari e civili simpatizzanti, che svolge attività sociale a favore degli iscritti, dei militari in servizio, nonché delle istituzioni pubbliche impegnate nella tutela delle comunità.  
I volontari cinofili ANC sono individuati tra i soci A.N.C. appassionati di cinofilia, che intervengono a richiesta di enti pubblici per la ricerca di persone, ovvero in pubbliche calamità, coordinati a livello nazionale da un DELEGATO NAZIONALE, che svolge, in sede al SECOV funzioni di raccordo operativo e addestrativo degli specializzati cinofili ANC inseriti nell'ambito dei Nuclei di Protezione Civile operativi.
2. Il presente Regolamento - approvato dal Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri - disciplina l'organizzazione e l'attività di ricerca e soccorso regionale e nazionale. .
3. Il Delegato Nazionale per la cinofilia e per l'attività di ricerca e soccorso:
  - viene nominato dal Presidente nazionale A.N.C., allorché scelto tra i Soci che hanno dato prova di particolari abilità nella disciplina e offerto significativi e concreti servizi alle Istituzioni, preposte al soccorso e alla tutela della incolumità pubblica. La carica dura tre anni rinnovabili con provvedimento formale del Presidente ANC, su parere del SECOV;
  - elabora ed aggiorna le linee guida della specialità cinofili - sottoposte all'approvazione della Presidenza nazionale ANC - ne cura l'osservanza tra i Soci componenti delle unità cinofile, segnalando per conoscenza alla Presidenza nazionale- SECOV e per competenza al Nucleo di appartenenza comportamenti in disarmonia con la deontologia sociale del Sodalizio e, in particolare, con le norme che governano la disciplina cinofila;
  - informa tempestivamente il SECOV - ANC, per gli aspetti operativi e addestrativi, circa le richieste e l'impiego delle unità cinofile pervenute dagli enti autorizzati e a conclusione del servizio ovvero dell'attività addestrativa, trasmettendone sintetica relazione illustrativa su epoche d'impiego, richiedenti il concorso, località d'intervento, motivo, personale impiegato e risultati conseguiti;
  - elabora annualmente una relazione finale sull'andamento della specialità, evidenziando eventuali criticità in genere, aspetti premiali e formula proposte innovative.
4. I Soci Operatori CINOFILI E VOLONTARI OPERATORI DI RICERCA UCRS UCRC UCRMOLCOLARI, debbono:
  - essere iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione annuale;
  - non avere superato l'età di 65 anni;
  - aver maturato adeguata esperienza (almeno 24 mesi) in un Nucleo di volontariato e di protezione civile dell'Associazione Nazionale Carabinieri iscritto nei registri del Terzo Settore (RUNTS);

- non aver riportato condanne penali anche a seguito di patteggiamento per reati dolosi contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, la fede pubblica e la moralità pubblica di buon costume, la persona e il patrimonio.
  - aver seguito obbligatoriamente un iter formativo al fine di ottenere il brevetto di operatore cinofilo e/o di ricerca, che sarà riconfermato annualmente con apposite verifiche nazionali. Eventuali deroghe ai requisiti precedentemente indicati potranno essere concesse dal Presidente azionale, su proposta del Delegato Nazionale e sentito il SECOV,
5. L'Associazione Nazionale Carabinieri – Presidenza – concede l'uso di segni distintivi, divise emblema e scritta "Cinofili ANC" (Associazione Nazionale Carabinieri) alle unità cinofile dei Nuclei di protezione civile ammesse nel Coordinamento Nazionale Cinofili previo conseguimento del brevetto di operatore alla fine del programma di formazione. Le stesse dovranno attenersi alle disposizioni del presente Regolamento, che presuppone la volontarietà della prestazione di specialità e a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi per spese debitamente documentate ed autorizzate precedentemente alla esecuzione.
- Fuori del coordinamento nazionale cinofilo ANC gli operatori iscritti non possono esercitare attività di addestramento cinofilo per cani da soccorso a favore di privati o altre associazioni, salvo deroghe concesse dalla Presidenza Nazionale ANC, previo parere del Delegato nazionale.
- Le attività inerenti alle operazioni di ricerca e soccorso di persone disperse e scomparse, se richieste a *Organismi dell'Associazione Nazionale Carabinieri* da parte di Enti responsabili dell'attivazione o gestione della ricerca con qualsivoglia mezzo o strumento, dovranno essere svolte da **operatori ANC qualificati, formati e certificati dal "Coordinamento nazionale cinofili ricerca e soccorso"**, onde garantire gli standard previsti per lo svolgimento di tali attività.

### Art. 1

#### NORME GENERALI COMPITI DEL DELEGATO NAZIONALE

1. Il Delegato Nazionale propone alla Presidenza Nazionale A.N.C. i componenti della Segreteria del Coordinamento Nazionale Cinofili e tra essi un Vicario nazionale che ne assume le funzioni sostitutive nel caso di assenza del Delegato nazionale e svolge i compiti delegatigli da quest'ultimo. Il Delegato Nazionale provvede a:
  - a) costituire la Segreteria del Coordinamento Nazionale Cinofili Ricerca e Soccorso per i rapporti istituzionali con la Presidenza Nazionale e Responsabili Regionali ANC, strutture nazionali e regionali di Protezione Civile;
  - b) gestire i dati riguardanti le attività dei volontari Cinofili-ANC a livello nazionale, comunicati dai Responsabili Regionali Cinofili agli Ispettori e Delegati Regionali e/o Coordinatori nonché a tutte le unità cinofile;
  - c) programmare e calendarizzare le sedute per l'abilitazione alle attività cinofile e le relative verifiche;
  - d) invitare i Rappresentati istituzionali e del Dipartimento della Protezione Civile, come osservatori, alle prove di esami e di verifica delle abilitazioni per le unità cinofile. Gli oneri saranno a carico dei partecipanti;
  - e) trasmettere alla Presidenza Nazionale l'elenco delle unità cinofile abilitate per il successivo invio al Dipartimento di Protezione Civile e al Comando Generale e per l'inserimento dei dati nell'albo nazionale che verrà ufficializzato sul sito del SECOV;
  - f) comunicare i nominati delle unità cinofile abilitate al Responsabile Regionale cinofilia, all'Ispettore Regionale A.N.C., al Coordinatore regionale per la protezione civile A.N.C. e agli organi di P.C. regionali e al Nucleo di P.C.;
  - g) predisporre, di concerto con un istruttore cinofilo in servizio nell'Arma dei Carabinieri,
    - (a) il modulo tecnico-formativo, (b) il modulo di esame di operatività e (c) il modulo di

- verifica annuale di operatività per gli esami e le verifiche annuali delle unità cinofile UCRS UCRC UCRM con le relative schede di valutazione;
- h) predisporre, di concerto con un istruttore cinofilo in servizio nell'Arma dei Carabinieri (e) il modulo tecnico-formativo, di esame e di verifica biennale per la selezione e nomina di istruttori interni alla A.N.C. di UCRS UCRC UCRM con la relativa scheda di valutazione;
  - i) predisporre, di concerto con un istruttore cinofilo in servizio nell'Arma dei Carabinieri (a)il modulo tecnico-formativo, (b) il modulo di esame e (c) il modulo di verifica annuale per gli esami e le verifiche degli Operatori di Ricerca con le relative schede di valutazione;
  - j) organizzare/autorizzare esercitazioni interregionali dandone comunicazione ai rispettivi Ispettori Regionali e ai Responsabili Regionali di cinofilia, ai coordinatori o delegati regionali di P.C. ANC;
  - k) esprimere parere alla Presidenza Nazionale ANC - a seguito di valutazione tecnica – sull'ammissione nel Coordinamento Nazionale dei Volontari Operatori di Ricerca, sentito il competente Responsabile regionale cinofilia ANC;
  - l) gestisce l'attività di ricerca e soccorso coordinandola a livello regionale e nazionale;
  - m) verificare l'osservanza del presente Regolamento, proponendo alla Presidenza ANC l'adozione di provvedimenti di censura per manchevoli inosservanze in materie della specialità.
2. Il delegato Nazionale inoltre presiede:
- a) la Commissione Tecnica Nazionale a tale scopo nominata dalla Presidenza Nazionale ANC per l'abilitazione e le verifiche delle capacità operative delle unità cinofili;
  - b) la Commissione per la formazione, l'abilitazione e le verifiche dell'operatore di ricerca composta da almeno due Formatori operatori di ricerca;
  - c) le commissioni e/o gruppi di lavoro istituiti, anche in via straordinaria dalla Presidenza Nazionale, per l'esame di problematiche afferenti alla specialità.

## **Art. 2** **COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE (CTN)**

1. La Commissione Tecnica – nominata dalla Presidenza Nazionale ANC - presieduta dal Delegato Nazionale, è costituita da:
  - a) un istruttore cinofilo in servizio nell'Arma dei Carabinieri;
  - b) un istruttore cinofilo del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;
  - c) un veterinario dell'Arma dei Carabinieri o civile (eventuale).
2. L'epoca delle sedute di valutazione è comunicata ai Responsabili Regionali, ai rappresentanti istituzionali anche della Protezione Civile, che possono essere ammessi – quali osservatori esterni – dal Presidente Nazionale ANC.
3. La Commissione esamina il livello di preparazione delle unità cinofile, sia in fase di primo esame della capacità operativa, che in fase di successiva verifica annuale del livello qualitativo, adottando giudizio inappellabile. L'esito delle prove sarà certificato con un giudizio su apposita "scheda di valutazione".

## **Art. 3** **RESPONSABILE REGIONALE UCRS UCRC UCRM MOLECOLARI**

1. I Responsabili Regionali sono nominati dal Presidente Nazionale ANC su proposta del Delegato Nazionale, cui rispondono direttamente per i compiti istituzionali.
2. I Responsabili Regionali debbono:
  - a) collaborare il Delegato Nazionale ed eseguire le disposizioni dallo stesso impartite ovvero per il tramite della Segretaria del Coordinamento Nazionale Cinofili;
  - b) seguire l'iter formativo delle unità cinofile ANC (autorizzate dalla Presidenza);

- c) partecipare alle sessioni di addestramento disposte dal coordinamento nazionale;
- d) partecipare alle prove di esame di 1<sup>a</sup> fase nonché alle successive verifiche annuali;
- e) organizzare esercitazioni locali, dandone comunicazione al D.N ovvero richiedere a quest'ultimo l'autorizzazione se svolte fuori dalla propria regione;
- f) segnalare al Delegato Nazionale eventuali comportamenti contrari al presente Regolamento.

#### Art. 4

#### ISTRUTTORI INTERNI UCRS UCRC UCRMOLLECOLARI

1. Sono scelti e nominati dal Delegato Nazionale e segnalati alla Presidenza Nazionale dopo la valutazione dell'istruttore cinofilo in servizio nell'Arma dei Carabinieri, a seguito di un percorso formativo di due anni, superata una prova scritta ed operativa, nei termini indicati (e) nel modulo tecnico-formativo di esame e di verifica biennale per la selezione degli istruttori interni alla A.N.C. di UCRS UCRC UCRMOLLECOLARI.
2. La mancata verifica biennale comporta automaticamente la perdita **della qualifica**(titolo) di **istruttore interno**.
3. Gli aspiranti Istruttori alla nomina debbono aver svolto almeno due anni di operatività nella disciplina di riferimento.
4. Gli istruttori in formazione e nominati, dovranno attenersi scrupolosamente al presente Regolamento. Gli stessi sono nominati dall'Istruttore dell'Arma dei Carabinieri.
5. Gli istruttori in formazione e nominati non potranno svolgere la stessa attività per cui sono stati abilitati in altre organizzazioni, enti, ovvero privatamente, salvo specifica autorizzazione rilasciata dalla Presidenza Nazionale ANC, previo parere del Delegato Nazionale di concerto con l'istruttore cinofilo in servizio nell'Arma dei Carabinieri. Tuttavia, potranno partecipare a seminari a titolo personale e senza distintivi che richiamino l'appartenenza all'ANC.
6. Agli istruttori in argomento si applica il presente regolamento, come, ad esempio, i commi 5, 6, 9, 10 e 11 dell'art. 5.
7. L'istruttore ha facoltà di sospendere dall'operatività (min 30 giorni) l'unità cinofila nel caso in cui, durante una sessione addestrativa, anche non ufficiale, valuti che la stessa abbia perso le caratteristiche previste dagli standard operativi definiti dal coordinamento nazionale. Tale unità potrà essere rivista e riabilitata alle funzioni qualora abbia riacquisito le caratteristiche previste dopo i 30 giorni. L'avvenuta sospensione dovrà essere comunicata tempestivamente al Delegato Nazionale, dopo la notifica del provvedimento adottato dall'istruttore. Al provvedimento adottato l'unità cinofila potrà fare ricorso alla commissione di cui all'art. 2.

#### Art. 5

#### LE UNITA' CINOFILE

1. Le Unità Cinofile ANC sono costituite per concorrere nella ricerca e il recupero di persone disperse in superficie (UCRS), durante catastrofi (UCRC) e nella ricerca molecolare (UCRM) di soggetti vivi o morti.  
Al riguardo esistono le seguenti figure professionali:
  - a) **Volontario Cinofilo** (V.C.): volontario in fase di formazione e/o operativo;
  - b) **Unità Cinofila**(U.C.): binomio conduttore/cane in formazione e/o operativi considerati come un'unica entità inscindibile;
  - c) **Formatore operatore di ricerca** (F.O.R.): Operatore addestrato e formato all'insegnamento e alla formazione degli operatori di ricerca. La formazione viene effettuata da enti esterni VVFF, SaGF, Cnsas e CC;
  - d) **Operatore di Ricerca** (O.R.): personale avente funzione di supporto all'unità cinofila debitamente formato, istruito dal coordinamento nazionale ed inserito nell'organigramma nazionale. L'operatore potrà utilizzare strumentazione varia come

ad esempio i velivoli a pilotaggio remoto (Drone) purché in possesso delle dovute abilitazioni, assicurazione r.c.t. e rispettando scrupolosamente la normativa di settore e le disposizioni ENAC.

- e) **Istruttore Nazionale Cinofilo** (Istr.): Cinofilo operativo particolarmente esperto nelle singole materie e in grado di attivare e gestire corsi di droni per formare, in autonomia, le figure di cui sopra. L'istruttore nazionale ha facoltà di sospendere provvisoriamente l'unità che durante un addestramento risulti non garantire gli standard richiesti dandone comunicazione alla segreteria nazionale, l'unità potrà effettuare nuova verifica interna dopo 30 giorni dalla sospensione;
  - f) **Squadra Cinofili da Soccorso**(S.C.S.): U.C. operativa con almeno quattro anni di esperienza in cinofilia da soccorso che coordina altre unità nell'evento di ricerca;
  - g) **Coordinamento Nazionale Cinofili Ricerca e Soccorso** (C.N.C.R.S.) è la struttura dell'ANC, presieduta e diretta dal Delegato Nazionale o suoi collaboratori, alla quale parteciperanno con funzione consultiva i Responsabili Regionali Cinofili. Il Delegato Nazionale è il responsabile del Coordinamento sotto il diretto controllo del Se.Co.V. e curerà tutti gli aspetti gestionali ed organizzativi della cinofilia, valutando l'ammissione delle unità cinofile alle fasi di addestramento, di esame e di verifica, predisponendo i moduli tecnico-formativi per l'esame d'operatività e delle verifiche annuali di operatività, organizzando incontri nazionali e/o interregionali, procedendo a controlli sulla preparazione delle unità cinofile, sul corretto utilizzo dei segni distintivi e dell'abbigliamento, dirigendo tutte le fasi degli interventi, sovrintendendo alla corretta applicazione del presente Regolamento.
2. L'unità cinofila per avere l'operatività deve obbligatoriamente partecipare e superare il programma di addestramento e ciò potrà avvenire dopo 18 mesi per i settori UCRS (unità cinofila ricerca in superficie), UCRC (unità cinofila ricerca catastrofe e di 24 mesi per il settore UCRM (unità cinofila ricerca molecolare) e sostenere positivamente l'esame di operatività nonché sostenere sempre positivamente le verifiche annuali successive partecipando agli incontri nazionali o interregionali disposti dal Coordinamento Nazionale Ricerca e Soccorso e dal Delegato Nazionale. Tutte le prime operatività vengono svolte durante il seminario annuale e non verranno effettuati esami di prima operatività in altra seduta anche se l'operatore vi abbia partecipato in precedenza.
  3. Nel caso in cui la verifica risulti negativa o l'Unità cinofila sia assente ingiustificata verrà sospesa da ogni attività operativa da parte del Delegato Nazionale e dovrà sottoporsi a nuova verifica di operatività nella prima sessione di verifica utile. Il mancato superamento di due verifiche consecutive ovvero la mancata partecipazione porterà alla caducazione del brevetto di operatività e l'U.C. dovrà partecipare ad un nuovo programma di addestramento (seminario);
  4. L'unità cinofila sarà munita di un libretto di riconoscimento dove saranno indicati i dati del cane e del conduttore, il percorso formativo, la data di ottenimento dell'operatività, l'esito delle verifiche annuali.
  5. Durante il periodo di formazione e di operatività l'unità cinofila si obbliga a rispettare scrupolosamente il presente Regolamento, **(a)** il modulo tecnico-formativo, **(b)** il modulo di esame di operatività e **(c)** il modulo di verifica annuale di operatività, le disposizioni che saranno impartite dal Delegato Nazionale nonché lo Statuto dell'Associazione Nazionale Carabinieri ed i principi e i valori dell'Arma dei Carabinieri, pena la sospensione della stessa da ogni funzione ed attività di ricerca per almeno sei mesi fino ad un massimo di 12 mesi ovvero in ipotesi grave l'esclusione della stessa dai cinofili A.N.C ;
  6. I Cinofili, sia in formazione che operativi, **non possono svolgere** contemporaneamente attività individuale, sia in addestramento che in emergenza, con Associazioni ed ENTI che abbiano le stesse finalità e potranno, invece, partecipare a seminari formativi a titolo personale senza fare uso di distintivi di alcun tipo riferibili all'organizzazione dell'ANC;

7. I cinofili potranno utilizzare il cane che è in formazione e/o operativo per eventuali attività diverse dalla ricerca di soccorso purché non sia compromesso il programma formativo l'operatività di intervento del binomio sempre con autorizzazione del Delegato Nazionale.
8. I cinofili sia in formazione che operativi potranno utilizzare il nome, le insegne, la divisa, le qualifiche e qualsiasi altro segno distintivo della A.N.C. e del Nucleo di volontariato e di protezione civile solo in:(**a**)fase di addestramento, (**b**) fase di esercitazione e(**c**) fase di intervento disposte dal Responsabile Regionale Cinofili e dal Delegato Nazionale o del SECOV per quanto di competenza.
9. I moduli (a) tecnico-formativi, (b) di esame di operatività e (c) di verifiche annuali saranno stabiliti con apposito regolamento interno dal Delegato Nazionale e dal membro tecnico dell'Arma dei Carabinieri in servizio ai quali le unità cinofile dovranno scrupolosamente attenersi.
10. Qualora il cane sia in stato di gravidanza, il conduttore è obbligato a sospendere tutte le attività di addestramento, di esercitazione e di intervento. Il conduttore ha l'obbligo di comunicare lo stato di salute del cane al Responsabile Regionale Cinofili;
11. Le unità cinofile in formazione e operative accettano con l'iscrizione al Coordinamento Nazionale incondizionatamente senza riserva alcuna, le disposizioni del presente Regolamento.
12. La mancata partecipazione a tre sessioni ufficiali consecutive, senza giustificazione, causa la momentanea sospensione dell'operatività delle unità cinofile, sospensione che sarà comunicata dal Delegato Nazionale alla Presidenza Nazionale;
13. La mancata partecipazione ad attività operative (attivazioni di ricerca reale) non giustificate per più di tre attivazioni causa la sospensione dell'operatività delle unità cinofile. Sospensione che sarà comunicata dal Delegato Nazionale alla Presidenza Nazionale;
14. Potranno essere applicate riserve tecniche durante gli esami di operatività legate all'inesperienza del conduttore o all'età del cane, (conduttore con lacune operative o di movimentazione, cane che non ha raggiunto la minima età di 18 mesi).
15. L'età del cane non deve essere inferiore a quattro mesi e non superiore a diciotto mesi.
16. I cani dovranno essere stati sottoposti a: trattamenti antiparassitari; profilassi antifilarica; antilesmaniosi; profilassi vaccinale e antirabbica comprovati da libretto sanitario, pena esclusione dai corsi.
17. E' assolutamente vietata ogni forma di maltrattamento e/o coercizione nei confronti del cane così come da disposizioni di leggi vigenti.

#### **Art.6**

#### **FORMAZIONE DELL'UNITA' CINOFILA**

1. Per essere ammessi all'esame di operatività è necessario che il conduttore abbia partecipato al programma di addestramento con il cane che possiede e abbia preliminarmente acquisito:
  - a) nozioni di primo soccorso;
  - b) nozioni di primo soccorso veterinario;
  - c) attestato in corso di validità di blsd;
  - d) certificato medico annuo di buona salute sino all'età di 55 anni e il certificato di idoneità alla pratica agonistica a partire dall'età di 56 anni;
  - e) conoscenza della cartografia ed utilizzo del GPS;
  - f) conoscenza degli apparati ricetrasmittenti e loro utilizzo;
  - g) conoscenza base utilizzo imbragatura e corde nell'autoassicurazione.

**Art. 7**  
**PROCEDURE D'INTERVENTO**

1. L'Unità cinofila operativa sarà autorizzata ad intervenire nella ricerca, secondo le disposizioni del Regolamento del Dipartimento di Protezione Civile o della Regione che richiedono l'intervento, anche ai fini dei benefici di legge previsti in materia, su attivazione del Responsabile regionale, che informerà immediatamente, anche vie brevi, il Delegato Nazionale e il Presidente del Nucleo di volontariato a cui è iscritta l'unità cinofila. Si rende opportuno che ogni comunicazione anche verbale sia seguita da sms, peraltro inoltrabile a più destinatari, che costituirà traccia delle disposizioni impartite e degli esiti dell'intervento e nominativo degli operatori.
2. Al termine dell'intervento l'unità cinofila invierà una relazione scritta attinente all'intervento, le modalità di svolgimento e l'esito della ricerca al Responsabile regionale, il quale provvederà ad inoltrarla al Delegato Nazionale e al Presidente del Nucleo di volontariato e di protezione civile a cui è iscritta l'unità cinofila.
3. Durante l'intervento l'unità cinofila dovrà essere accompagnata da un operatore di ricerca (O.R.) o da altro cinofilo.
4. È raccomandata la presenza durante la ricerca del Responsabile regionale o suo delegato.
5. Le unità cinofile operative dell'A.N.C., salvo deroga da parte del Delegato nazionale per quelle in formazione, oltre che dalla Protezione Civile possono essere attivate, operativamente anche fuori Regione, dalla Prefettura, dalla Procura della Repubblica, dall'Arma dei Carabinieri e dagli altri organi di polizia, dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico nonché da altri Enti pubblici che ne facciano richiesta. Tale richiesta deve essere sempre accompagnata dall'attivazione della competente autorità di protezione civile per i relativi benefici di legge.
6. Le unità cinofile dell'A.N.C., sia operative che in formazione - se richieste - potranno essere utilizzate/lavorare con altri Organismi istituzionali nazionali, europei o internazionali su autorizzazione del Delegato nazionale e previo nulla osta della Presidenza Nazionale (SECOV).
7. Le singole unità cinofile A.N.C. non possono intervenire in alcun modo sotto egida di altri consimili enti/associazioni privati, perché operano in esclusiva dipendenza della presidenza nazionale A.N.C., e, pertanto, indossano l'abbigliamento e il giubbotto operativo A.N.C. e muniti delle relative dotazioni (dispositivi di: protezione individuali, trasmissione - ricetrasmittente unitamente al cellulare - localizzazione - gps - emergenza - bussola, altimetro, corda, coltello, ganci, moschettoni, torce, strumenti per accendere un fuoco, coperte termiche - primo soccorso anche veterinario). Inosservanze a tali obblighi comporteranno la sospensione dell'unità dalle funzioni e dalle attività di ricerca per almeno sei mesi, fino a un massimo di 12 mesi e, nei casi più gravi, l'esclusione dalla Specialità cinofila dell'A.N.C.

**Art. 8**  
**FORMAZIONE DELL'OPERATORE DI RICERCA**

1. L'Operatore di Ricerca per essere ammesso nel Coordinamento Nazionale deve possedere:
  - a) nozioni di primo soccorso;
  - b) nozioni di primo soccorso veterinario;
  - c) attestato in corso di validità di blsd;
  - d) certificato medico annuo di buona salute sino all'età di 55 anni e il certificato di idoneità alla pratica agonistica a partire dall'età di 56 anni;
  - e) conoscenza della cartografia ed utilizzo del gps;
  - f) conoscenza degli apparati ricetrasmittenti e loro utilizzo;
  - g) conoscenza base utilizzo imbragatura e corde nell'autoassicurazione.



2. Il volontario Operatore di Ricerca dovrà partecipare agli incontri ufficiali organizzati dal Coordinamento Nazionale per le unità cinofile in formazione e operative; indosserà l'abbigliamento e il gilet operativo del Nucleo e dovrà essere munito di tutti i dispositivi di protezione individuale, di trasmissione (ricetrasmittente unitamente al cellulare), di localizzazione (gps), di emergenza (esempio: bussola, altimetro, corda, coltello, ganci, moschettoni, torce, strumenti per accendere un fuoco, coperte termiche) e di primo soccorso anche veterinario. Mancanze al riguardo potranno comportare la sospensione del volontario O.R. da ogni funzione ed attività di ricerca, per ripetute mancanze, almeno tre mesi fino a un massimo di sei mesi, ovvero in ipotesi grave, di esclusione dal Coordinamento Nazionale Cinofili.
3. Il volontario Operatore di Ricerca accetta con l'iscrizione al Coordinamento Nazionale incondizionatamente senza riserva alcuna le disposizioni

#### **Art. 9 DISTINTIVI E DIVISA**

1. I distintivi di riconoscimento e le uniformi da impiegare sono autorizzate esclusivamente dalla Presidenza Nazionale. Non è ammesso abbigliamento non conforme alle disposizioni nazionali.
2. Eventuali tatuaggi sulle parti del corpo dovranno essere coperti dall'uniforme. Non sono compatibili con l'attività operativa e addestrativa i piercing ed orecchini;
3. L'unità cinofila sarà munita di un libretto di riconoscimento dove saranno indicati: i dati del cane e del conduttore, il percorso formativo, la data di ottenimento dell'operatività, l'esito delle verifiche annuali.
4. Il libretto dovrà essere restituito qualora l'unità cinofila si ritiri dal programma formativo e di operatività, per il venir meno dei requisiti richiesti per il conduttore e il cane, per provvedimento disciplinare di esclusione dal Coordinamento.

#### **Art. 10 VETERINARIA**

1. Tutti i cani delle unità cinofile debbono essere muniti di libretto sanitario ed essere sottoposti a tutte le vaccinazioni annuali disposte dalla Legge comprensiva della profilassi antirabbica.
2. Il cane deve essere idoneo all'attività di soccorso, non avere patologie che possano compromettere la propria salute e se femmina dovrà essere ammesso al periodo della lattazione e dello stato di gravidanza avanzata.
3. Il conduttore garantisce l'esatta osservanza di quanto sopra disposto.

#### **Art. 11 RAPPORTI DISCIPLINARI**

1. Il volontario cinofilo e il volontario operatore di ricerca devono osservare scrupolosamente il presente Regolamento e hanno quindi l'obbligo di osservare le disposizioni regolamentarie impartite dal SECOV, dal Delegato Nazionale e dai Responsabili regionali per quanto di competenza, usando la massima diligenza nello svolgimento dell'attività e la dovuta prudenza del caso. E' fatto divieto di divulgare notizie sull'organizzazione della Specialità, sui metodi di addestramento e di ricerca, sulle situazioni rilevate nel corso del servizio, specie se d'interesse della P.G e A.G., cui dovrà essere fornita collaborazione pronta e indiscussa. L'impegno personale dovrà essere improntato alla massima lealtà ed onestà verso il Coordinamento Nazionale e l'Organizzazione ANC nel suo complesso.

2. Le sanzioni riferite al presente regolamento saranno applicate previa contestazione degli addebiti, sentite e vagliate le giustificazioni dell'interessato in contraddittorio scritto ovvero orale ove se ne presentino le condizioni di urgenza.
3. Le violazioni saranno segnalate dal Delegato Nazionale alla Presidenza Nazionale SECOV, per iscritto, con indicazione succinta e chiara dei fatti e della specifica trasgressione commessa dall'incolpato. e contestate dalla Presidenza Nazionale SECOV, competente in materia. Entro trenta giorni dall'avvenuta contestazione, l'incolpato può presentare eventuali giustificazioni.
4. Esaminate le giustificazioni, la Presidenza Nazionale SECOV se ritiene, potrà chiedere ulteriori chiarimenti, con l'indicazione del termine della risposta.  
Secondo la gravità della violazione e del comportamento tenuto dal volontario, la Presidenza Nazionale SECOV potrà infliggere:
  - a) il richiamo scritto;
  - b) la sospensione dall'attività cinofila e di ricerca per un massimo di 12 mesi;
  - c) l'esclusione come unità cinofila e di ricerca dal Coordinamento Nazionale e dai Nuclei di appartenenza quale unità cinofila.
5. Il richiamo scritto è una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite
  - a) lievi mancanze;
  - b) la negligenza durante l'addestramento, le esercitazioni e gli interventi;
  - c) la mancanza di correttezza nel comportamento;
  - d) il disordine nella divisa o l'uso improprio della stessa;
  - e) atteggiamenti irrispettosi, aggressivi o violenti nei confronti del proprio cane o degli altri volontari o di terzi;
  - f) il contegno comunque scorretto verso gli altri volontari o terzi.
6. La sospensione dall'attività cinofila e di ricerca consiste nell'allontanamento dall'attività di addestramento, di esercitazione e di intervento per un periodo da 1 a 12 mesi, con la privazione dell'operativa per le unità cinofili operative, e con la quale vengono punite:
  - a) le gravi mancanze;
  - b) la negligenza nella cura del benessere del cane, l'applicazione di sistemi vietati dalla Legge sia in fase di addestramento che di operatività, atti violenti commessi contro il cane proprio o di altri volontari e/o di terzi;
  - c) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza del presente Regolamento, delle disposizioni impartite dal Delegato Nazionale, disprezzo dei valori dell'Associazione Nazionale Carabinieri e dell'Arma dei Carabinieri;
  - d) per inosservanza della disposizione di cui Art.5.
7. L'esclusione consiste nella cancellazione del volontario dal Coordinamento Nazionale e dall'unità di appartenenza limitatamente per quest'ultimo all'attività cinofila ed è inflitta per:
  - a) dolosa violazione dei doveri che abbia arrecato grave pregiudizio all'Associazione Nazionale Carabinieri, all'Arma dei Carabinieri, al Dipartimento di Protezione Civile e al Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico;
  - b) grave violazione delle disposizioni regolamentari, dei moduli tecnici e delle direttive del Delegato Nazionale;
  - c) grave abuso di fiducia;
  - d) grave comportamento tenuto nei confronti dei volontari, del Delegato Nazionale e della Commissione tecnica;d) reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari;
  - e) reiterazione delle infrazioni per le quali è prevista la sospensione dal servizio o per persistente riprovevole condotta dopo che siano stati adottati altri provvedimenti disciplinari;

- f) esercizio della professione di addestratore cinofilo per cani da soccorso, al di fuori del Coordinamento Nazionale Cinofili Ricerca e Soccorso, a favore di privati o altre Associazioni, salvo deroghe autorizzate dalla Presidenza Nazionale ANC.
8. Il volontario contro il provvedimento disciplinare potrà nel termine perentorio di trenta giorni appellarsi ad un collegio arbitrale, che deciderà anche a maggioranza con provvedimento motivato, composto da:
- a) Presidente nazionale;
  - b) due membri appartenenti al SECOV nominati dallo stesso Presidente Nazionale;
  - c) un esperto designato dal ricorrente.
9. In caso di dimissioni o di provvedimento di esclusione resta l'obbligo d'onore di non divulgare notizie riguardo all'organizzazione e ai metodi di addestramento e di ricerca.

#### **Art. 12**

#### **UNITA' CINOFILA MOLECOLARE E MACERIE**

1. Le unità cinofile specializzate di cui si tratta – per tipologia di addestramento, peraltro su basi scientifiche (nel caso Molecolare) e su basi tecniche di ricerca e disostruzione del disperso/sepolto (nel caso del cane da catastrofe), saranno costituite inizialmente in numero di 20 unità per specialità, salvo successivo adeguamento ordinativo vagliato dalla componente tecnica e determinato dalla Presidenza nazionale ANC.
2. Le due squadre, Molecolare e Catastrofe hanno competenza d'impiego su tutto il territorio nazionale e operano sotto la direzione del Delegato Nazionale per i vari tipi d'intervento inerente alla specialità, secondo le direttive del DPC e di concerto con la Presidenza Nazionale SECOV;
3. Le squadre seguiranno iter formativi specialistici ed operativi d'intervento decisi dal Coordinamento Nazionale.
4. I moduli (a) tecnico-formativi (b) di esame di operatività e (c) verifiche annuali per dette unità cinofile saranno stabiliti con apposito regolamento interno, approvato dal SECOV, dal Delegato Nazionale e dal membro tecnico dell'Arma dei Carabinieri in servizio, cui le unità cinofile dovranno scrupolosamente attenersi.

#### **Art. 13**

#### **MODIFICHE AL REGOLAMENTO**

Le modifiche al presente regolamento comunque proposte, saranno approvate dalla Presidenza Nazionale ANC.

Approvato in data 15 FEB. 2023 a Roma

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI**  
**IL PRESIDENTE NAZIONALE**  
**Gen. C.A. (r.) Libero Lo Sardo**

